

## IMPOSTE E TASSE

### IMPOSTA DI BOLLO

(RIFERIMENTI NORMATIVI: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; D.M. 20 agosto 1992; art. 18, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

#### Imposta di bollo nel processo penale.

L'imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti (cioè tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali) del processo penale.

#### Imposta di bollo nel processo civile.

L'imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti (cioè tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali) del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato.

#### Atti esenti dall'imposta di bollo.

L'imposta non è applicabile:

- sulla procura alle liti;
- sull'atto di precetto;
- sull'atto di pignoramento;
- sull'atto di costituzione di parte civile;
- sulla relazione dell'ausiliario del giudice;
- sulla relazione del consulente tecnico di parte;
- sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare;
- sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento;

- sul mandato di pagamento emesso dal funzionario;
- sul decreto di pagamento del magistrato;
- sull'istanza per la liquidazione della consulenza;
- sulle varie istanze presentate dalle parti (differimento, sospensione, estinzione, perenzione);
- sugli atti d'intimazione ai testimoni innanzi al giudice di pace;
- sulle copie degli atti consegnati ai testimoni innanzi al giudice di pace;
- sulle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali;
- sugli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare;
- sui certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
- sulle denunce di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da esse rilasciate;
- sui duplicati di atti e documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso;
- sulle ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera euro 77,47;
- sugli estratti di conti nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di

accredito di somme, portanti o meno la causale dell'accredito o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera euro 77,47;

- sui buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore ad euro 77,47.

### **Applicazione dell'imposta di bollo.**

L'imposta è applicabile:

- sulle istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi estranei al processo;
- sugli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici (sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi) come:
  - il rilascio di certificati;
  - le asseverazioni;
  - le dichiarazioni sostitutive;
  - gli atti notori;
  - la rinuncia all'eredità;
  - l'accettazione di eredità con beneficio di inventario.

### **Misura dell'imposta di bollo.**

L'imposta fissa di bollo è stabilita in euro 14,62.

L'imposta fissa per ricevute e quietanze di importo superiore ad euro 77,47: euro 1,81.

L'imposta fissa per il provvedimento del Tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale: euro 54,00 (riscossa a cura dell'Ufficio delle Entrate in sede di registrazione).